



DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5532– fax +39 06 4740 156
e-mail: marco.maceroni@mise.gov.it
maria.baldo@mise.gov.it

www.mise.gov.it



VISTA la domanda del Signor OSELE JAMES cittadino nigeriano, diretta ad ottenere il riconoscimento del “Certificate of diploma” conseguito presso la Società “Future aluminium limited” salone di barbiere e parrucchiere, nel 2010, ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che non è stata prodotta la dichiarazione di valore in loco, e il certificato di diploma non è stato rilasciato da un’Autorità competente al rilascio delle qualifiche professionali;

CONSIDERATO che, non è stata trasmessa idonea documentazione per esperienza professionale, ai sensi degli artt. 21-28 del D.lgs 206/2007;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0056952 del 22 aprile 2015, ha richiesto la documentazione mancante;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo Economico con note n. 02113224 del 26 ottobre 2015 e n. 0381588 del 5 dicembre 2016 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta in mancanza di integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 10 bis l. 241/1990;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta in data 14 dicembre 2026 prot. n. 0394039, come controdeduzione al citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è esaustiva per il superamento dei rilevati impedimenti, essendo state inviate le fotocopie del diploma;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dal Signor OSELE JAMES cittadino nigeriano nato



il 20 agosto 1970 a Lagos - Nigeria è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 02 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)